

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1996,
n. 344, recante interventi per le aree depresse e protette, per
manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche
alla legge 25 febbraio 1992, n. 210

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	8
Testo del decreto-legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge riproduce talune disposizioni dei decreti-legge 26 aprile 1996, n. 224, 29 aprile 1996, n. 228, 29 aprile 1996, n. 231, e 29 aprile 1996, n. 232, decaduti per mancata conversione nel termine costituzionale. La disposizione di cui all'articolo 1 consente di attivare gli stanziamenti previsti dalla tabella B allegata alla legge finanziaria per il 1996 (legge 28 dicembre 1995, n. 550) per l'accensione con la Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito di mutui quindicennali con ammortamento a totale carico dello Stato al fine della realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, previa definizione da parte del CIPE del riparto delle relative somme fra le varie finalità stabilite dalle leggi di settore e quelle fissate di recente nei provvedimenti di manovra finanziaria.

Il quarto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per quanto concerne l'utilizzazione delle somme stanziata nel bilancio dello Stato, stabilisce che gli impegni di spesa assunti possono riferirsi solo all'esercizio in corso, con la conseguenza che, ove non iscritte come residui, le somme relative vanno in economia.

La disposizione relativa al capitolo 1171 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è necessitata dalla somma urgenza dell'attuazione degli interventi per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, che si dovranno tenere nella città di Bari nel 1997 (articolo 2, comma 1), nonchè per i mondiali di sci del Sestriere.

Quanto all'articolo 3, si fa presente quanto segue: i contratti e le convenzioni per le quali si prevede il differimento dei termini si riferiscono ad investimenti per iniziative infrastrutturali nel Mezzogiorno che vanno

ad accrescere il patrimonio pubblico delle amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali.

Molti dei progetti considerati sono cofinanziati dall'Unione europea, che ha già concesso proroghe per consentire il completamento delle opere ritenute rispondenti agli obiettivi di sviluppo del territorio.

L'interruzione delle attività previste comporterebbe, quindi, la dispersione degli investimenti finora effettuati nei progetti, nonchè, nel caso di cofinanziamento, la restituzione all'Unione europea dei contributi già erogati all'Italia.

Inoltre alcuni progetti operano in settori critici per i servizi e la sicurezza pubblica sul territorio; in particolare si ricordano, nel Piano telematico della Calabria, il progetto per l'informatizzazione della giustizia civile e penale, rivolto alle sedi periferiche del Ministero di grazia e giustizia ed in avanzato stato di realizzazione, nonchè i progetti per la gestione dell'amministrazione regionale, quasi completi, e delle relative strutture sanitarie.

D'altronde, i ritardi sono in massima parte da collegare al processo di trasferimento delle iniziative realizzate tra il 1993 ed il 1995, nonchè, nel caso della ricerca, sono da ricondursi al naturale processo di evoluzione scientifica e tecnologica che, al fine di evitare la rapida obsolescenza dei risultati, richiede una conseguente flessibilità operativa delle scadenze degli atti negoziali attuativi già previsti dagli altri strumenti nazionali di promozione del settore.

I progetti a cui il provvedimento fa riferimento, per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, prevedono un controvalore complessivo di lire 850 miliardi, a fronte del quale si sono introitati contributi comunitari per lire 200 miliardi.

La parte non ancora attuata delle convenzioni facenti capo al Ministero del bilancio

e della programmazione economica ammonta a 258 miliardi di lire per ventuno convenzioni (insediamenti FIAT e Val Baisento).

L'articolo 4 reca disposizioni dirette ad assicurare la conservazione in bilancio di risorse destinate ad investimenti. Viceversa, ove dette risorse risultassero non più disponibili per decorso dei tempi, si determinerebbe conseguentemente un impoverimento del complessivo quadro finanziario cui deve far riferimento l'intervento pubblico in favore delle zone depresse e nelle aree di crisi del Paese, con particolari conseguenze sul piano degli investimenti, dell'occupazione e della ripresa dell'economia.

Trattasi, come è noto, dei principali obiettivi di Governo che occorre rispettare e perseguire con coerenza sia di intenti, che di azioni concrete.

Il comma 1 contiene una norma puramente tecnica che, nel riformulare l'attuale disposizione sulla conservazione delle risorse destinate all'intervento pubblico nelle zone depresse, chiarisce la portata della precedente norma nel senso che non solo per le risorse di parte corrente, ma anche per quelle di parte capitale, va scongiurato il rischio che vadano in economia ove i tempi tecnici collegati all'intervento pubblico non consentano l'impegno tempestivo delle risorse a disposizione. Va chiarito che già il Parlamento, in sede di adozione del comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ritenne opportuno salvaguardare le spese di parte corrente per il Mezzogiorno; per cui l'attuale formulazione si limita a chiarire, ripetesi, l'estensione di tale salvaguardia anche alle spese di conto capitale.

Al comma 2, analogamente a quanto previsto dal comma 1, si stabilisce in particolare il mantenimento in bilancio di specifiche risorse per le aree di crisi definite dal decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

Il comma 3, infine, affronta le problematiche attuali delle aree di crisi ricollegate al

settore cartaceo che presenta preoccupanti punte di gravità nel Mezzogiorno (Crotone), mediante l'intervento necessario per assicurare la continuità delle attività produttive, attraverso un piano di risanamento.

La disposizione dell'articolo 5, comma 1, è finalizzata a differire al 31 dicembre 1996 il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), concernente l'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po. Entro il 30 giugno 1997 il Ministro dell'ambiente procederà ad istituire il Parco nazionale della Val d'Agri.

L'articolo 6 si ricollega alle esigenze particolarmente rilevanti che scaturiscono dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, che prevede indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, le cui finalità altamente sociali non possono essere sottaciute.

Il comma 1, che riformula l'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, precisa la natura dell'indennizzo previsto dall'articolo 1 di tale legge ed i termini del riferimento all'indennità integrativa speciale che integra l'indennizzo stesso, prevedendo, inoltre, che, in caso di morte, il familiare (o assimilato) indicato come «avente diritto» possa optare fra l'indennizzo (reversibile per quindici anni) e un assegno *una tantum*.

Il comma 2 del nuovo testo dell'articolo 2 della legge n. 210 del 1992 dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 18 aprile 1996, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge medesima «nella parte in cui escludono, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto - fuori dell'ipotesi dell'articolo 2043 del codice civile - a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta».

Come suggerito dalla Commissione 12^a del Senato in sede di esame del disegno di legge di conversione di un precedente decreto-legge, viene precisato che la somma integrativa dell'indennizzo, ivi contemplata, corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato), è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita.

Il comma 3 del nuovo testo prevede che, qualora, a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge n. 210 del 1992, sia derivata la morte del soggetto, il coniuge o, in mancanza, gli altri aventi diritto indicati nello stesso capoverso possono optare fra l'assegno reversibile e un assegno *una tantum* di lire 150 milioni.

Viene specificato, altresì, che i benefici di legge spettano anche al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti che ha direttamente contratto l'infezione a seguito di vaccinazione obbligatoria o di trasfusione, nonché al figlio contagiato durante la gestazione (comma 6 del nuovo testo).

Un indennizzo aggiuntivo è, poi, previsto per i soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia a ciascuna delle quali sia conseguito un distinto esito invalidante.

Il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, in attesa di una nuova e più completa disciplina legislativa, si applicano per gli anni 1995 e 1996, mentre il successivo comma 3 provvede in ordine alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del modificato articolo 2 della legge n. 210 del 1992.

A tal riguardo va considerato che, in assenza di intervento legislativo, gli oneri conseguenti alla richiamata pronuncia della Corte costituzionale risulterebbero ben più consistenti, in quanto l'Amministrazione sarebbe tenuta a corrispondere l'indennizzo per il periodo temporale intercorrente fra il manifestarsi dell'evento lesivo e la presentazione della domanda, nella stessa misura prevista dalla legge, anziché nella ridotta misura del 30 per cento, che si ritiene mediamente congrua, in termini reali, in rapporto all'ampio spazio temporale nel quale ricadono gli eventi lesivi oggetto di domanda di indennizzo.

Cn il comma 4 (e il connesso comma 6) si demanda alla unità sanitaria locale territorialmente competente l'istruttoria delle domande. La nuova procedura, come precisato dal comma 5, si applica anche alle domande tuttora giacenti presso il Ministero, per le quali non abbia avuto inizio alcuna istruttoria.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 del provvedimento, al fine di assicurare nuovi investimenti nelle aree depresse del territorio nazionale, autorizza l'accensione di mutui quindicennali con ammortamento a totale carico dello Stato da contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito all'uopo autorizzati. Tali risorse saranno destinate alle tipologie di intervento previste dalle leggi di settore sulla base di apposito riparto effettuato dal CIPE e verranno erogate dagli istituti finanziatori direttamente in favore dei soggetti titolari.

L'intervento trova necessaria copertura finanziaria nelle disponibilità all'uopo preordinate, come rate di ammortamento mutui, dalla tabella B della legge finanziaria 1996 (legge 28 dicembre 1995, n. 550), pari a lire 485 miliardi per l'anno 1997 e lire 1.745 miliardi annui a partire dall'anno 1998. Il volume complessivo dei mutui attivabili può essere stimato in oltre 10.000 miliardi (in relazione ad un costo di ammortamento calcolato al 18 per cento), destinati ovviamente ad accrescersi nel caso di più favorevoli condizioni del mercato del credito.

Il comma 3 dell'articolo 4 prevede un onere di lire 60 miliardi per l'anno 1996. Tale spesa rappresenta il concorso che lo Stato stima opportuno adottare per avviare un piano di risanamento del settore cartaceo, ora in crisi, avendo particolare riguardo agli obiettivi delle aree depresse.

Tale importo, che peraltro assume natura di limite di spesa, troverà conferma nella redazione di un apposito piano di intervento da predisporre per gli scopi.

Con riferimento all'articolo 6, si osserva quanto segue.

Sulla base dei dati acquisiti dal competente Dipartimento ministeriale, risulta che alla data del 28 giugno 1996 le domande di indennizzo inoltrate ai sensi della legge n. 210 del 1992 e successive modificazioni ammontano a 28.250; 9.576 di queste sono state totalmente o parzialmente istruite.

Per 5.992 sono pervenuti i verbali delle Commissioni mediche ospedaliere: 546 pratiche, pari al 9,1 per cento, sono risultate non indennizzabili.

Fino ad ora sono state definite 4.694 pratiche che hanno comportato:

la liquidazione di n. 337 assegni «*una tantum*» per complessive lire 20.850.000.000;

la liquidazione agli eredi di n. 244 indennizzi maturati da soggetti deceduti per complessive lire 3.470.927.000;

l'apertura di n. 4113 ruoli di spesa fissa per l'erogazione degli indennizzi per complessive lire 134.863.920.520.

Inoltre, nell'esercizio in corso è stata impegnata la somma di lire 38.576.631.000 per l'erogazione nel 1996 degli indennizzi ai soggetti il cui ruolo di spesa fissa è stato aperto negli anni 1994 e 1995.

Ciò premesso, considerando un numero di 25.000 pratiche (in quanto si ritiene che parte delle richieste pervenute negli ultimi tempi non abbiano i requisiti di legge) nonchè la stessa percentuale del 9,1 di pratiche non indennizzabili, si ha un totale di circa 22.700 indennizzi da liquidare.

Detratte le 4.700 pratiche già liquidate, ne restano 18.000, che è ragionevole presumere possano essere esaurite in sette anni.

Considerando che le categorie previste dalla legge per la classificazione delle lesioni e delle infermità sono otto e che la misura dell'indennizzo varia da un minimo di lire 647.500 annue per l'ottava categoria ad un massimo di lire 2.157.000 annue per la prima categoria, alla quale va aggiunta una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale nella misura di lire 995.882 mensili, può calcolarsi un indennizzo medio di lire 1.100.000 mensili per un importo annuo di lire 13.200.000.

Inoltre, ipotizzando un tasso di mortalità del 3 per cento, si ha un incidenza media di 600 decessi l'anno.

Tenuto conto che l'articolo prevede:

- la rivalutazione dell'indennizzo sulla base del tasso di inflazione ipotizzato in misura annua pari al 3 per cento;
- l'aumento a 150.000.000 dell'assegno *una tantum*;

si avrebbero i seguenti maggiori oneri:

- anno 1995, lire 90 miliardi;
- anno 1996, lire 60,5 miliardi.

Inoltre, in attuazione della sentenza n. 118/1996 della Corte costituzionale, si prevede, limitatamente ai soggetti sottoposti a vaccinazione obbligatoria, l'erogazione, nella ridotta misura del 30 per cento, dell'assegno annuo, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra l'insorgenza dell'evento e l'acquisizione della domanda. Ciò comporta un ulteriore maggiore onere pari a circa lire 30.500.000.000 (calcolato considerando che ai presumibili 800 danneggiati spetti per un periodo medio di nove anni, il 30 per cento di un indennizzo annuo di lire 14.107.590 fino all'anno 1995 e di lire 14.183.085 dal 1° gennaio 1996, comprensivo dell'integrazione correlata all'indennità integrativa speciale e presumendo che alla maggioranza dei soggetti sia riconosciuta la prima categoria della tabella A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981.

La copertura finanziaria per tutti i predetti oneri aggiuntivi è prevista dal comma 3, il quale fa gravare gli oneri stessi sullo stanziamento iscritto al capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per l'esercizio 1996, nonchè limitatamente ai 30.500.000.000 previsti per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 118/1996, sullo stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1996.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1996.

Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi per le aree depresse e protette e per manifestazioni sportive internazionali;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la legge 25 febbraio 1992, n. 210, relativamente alle modalità di erogazione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Autorizzazione alla contrazione di mutui)

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 78 e 79 del-

la legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. All'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: «il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui» è aggiunta la parola «quindicennali,»; al comma 2 dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2001» sono aggiunte le parole: «fino all'anno 2015,».

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(Giochi del Mediterraneo e mondiali di sci)

1. Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235, le somme stanziare per l'anno 1995 e non impegnate al termine dell'esercizio medesimo sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso del 1996.

Articolo 3.

(Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno)

1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono differiti, ancorchè scaduti, fino al completamento delle attività progettuali e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione europea per quelli relativi a progetti che beneficiano di cofinanziamento comunitario.

2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive

modificazioni ed integrazioni, per essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri.

Articolo 4.

(Fondi per le aree depresse)

1. Al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalità e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-bis».

2. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di risanamento delle condizioni delle aree di crisi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, le disponibilità in conto residui del capitolo 7741 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 non impegnate in tale anno possono esserlo nel 1996.

3. In applicazione dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1980, n. 480, e per le finalità di cui all'articolo 4, primo comma, della medesima legge, è autorizzato un conferimento di lire 60 miliardi ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 480 del 1980, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando la voce relativa al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

(Aree protette)

1. Il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è differito al 31 dicembre 1996. Il Ministro dell'ambiente procede entro il 30 giugno 1997 all'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), a norma del comma 5 del medesimo articolo 35.

Articolo 6.

(Modifica e integrazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210)

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di

cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno *una tantum* nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2».

2. In attesa di una nuova e più completa disciplina legislativa, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli anni 1995 e 1996.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 dal presen-

te articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 91 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per l'esercizio 1996, e quanto a lire 30,5 miliardi per l'anno 1996 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

4. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità, tramite la USL territorialmente competente, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede all'istruttoria delle domande e all'acquisizione del giudizio di cui al successivo articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità».

5. Le domande già presentate al Ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse agli Assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, per l'ulteriore invio alle USL territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dal comma 4.

6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «Ministro della sanità» sono inserite le seguenti: «, tramite la USL territorialmente competente,».

Articolo 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1996.

SCÀLFARO

PRODI - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

